

ORIGINE E FINALITÀ DELL'ENTE

ARTICOLO 1

L'Asilo Infantile «Enrico Candiani» è stato istituito nel Comune di Gorla Maggiore in relazione al lascio disposto dal defunto Sac. Don Carlo Mochetti con testamento olografo del 2 marzo 1877 ed è stato eretto in Ente Morale con Decreto del 26 giugno 1879.

Ha sede in Gorla Maggiore, attualmente in Via Cavour n. 31.

ARTICOLO 2

L'Ente attraverso la gestione della Scuola Materna ha lo scopo di accogliere i bambini in età prescolare.

Si propone fini educativi, di sviluppo della personalità infantile, di preparazione alla scuola elementare integrando l'opera della famiglia, curando convenientemente l'istruzione e l'educazione religiosa e morale come disposto dallo Statuto originario del 1879.

Ha inoltre finalità socio educative di assistenza, di sostegno e di inserimento nella vita pubblica e sociale verso soggetti portatori di handicaps.

La scuola materna accoglie bambini d'ambo i sessi con preferenza per quelli domiciliati nel Comune ove ha sede la scuola.

Apposito regolamento stabilisce le norme, le modalità ed i requisiti di ammissione e frequenza, le quote, gli orari ed i servizi di prestazione.

Inoltre si prefigge la protezione morale e sociale e l'assistenza ai soggetti anziani.

ARTICOLO 3

Fatti salvi gli specifici fini statuari e l'identità propria dell'Ente, la Scuola materna ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la scuola materna di cui al D.P.R. 10.09.1969 n. 647.

Per quanto riguarda i titoli di studio del personale docente e non docente saranno rispettate le disposizioni di legge.

ORGANI DELL'ENTE

ARTICOLO 4

Sono organi dell'Ente:

- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Comitato Scuola Famiglia;
- L'Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sono gratuite.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 5

Il Consiglio d'Amministrazione è composto come segue:

- a) Il Parroco pro-tempore di Gorla Maggiore, membro di diritto;
 - b) Un membro nominato dall'Assemblea dei Soci;
 - c) Un rappresentante della Giunta Regionale;
 - d) Due rappresentanti del Consiglio Comunale di Gorla Maggiore di cui uno in rappresentanza della minoranza.
- Tutti i componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 6

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora:

- a) gli Amministratori ed il personale dell'Istituto di Credito che svolge funzioni di Tesoriere;
- b) il personale dipendente dell'Ente;
- c) chiunque si trovi nelle condizioni dell'art. 2382 del Codice Civile.

Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'autorità di vigilanza la può promuovere.

Nella sua prima adunanza il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente. Esso, in particolare, avrà cura del patrimonio e dei beni amministrati.

In particolare delibera:

- a) i regolamenti del personale o relativi all'andamento della vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;
 - b) le assunzioni, sospensioni e sostituzioni del personale;
 - c) l'approvazione del bilancio preventivo;
 - d) lo schema del conto consuntivo e della relazione morale da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - e) la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - f) la stipulazione di contratti di locazione, forniture e somministrazioni;
 - g) l'acquisto od alienazione di titoli, immobili, accettazione di donazioni, eredità, legati, nel rispetto delle vigenti leggi;
 - h) le modifiche al vigente Statuto, sentito l'Assemblea dei Soci;
 - i) sui provvedimenti di carattere generale riguardanti i bambini proposti dal Comitato Scuola Famiglia;
 - l) le misure delle rette di frequenza, il costo dei buoni pasto e del contributo di iscrizione;
 - m) la nomina del Segretario dell'Ente;
 - n) la nomina del Tesoriere dell'Ente;
 - o) con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Amministrazione in carica propone l'estinzione dell'Ente.
- Adempie inoltre a tutte le funzioni e formalità ad esso attribuite dalle vigenti leggi e dai regolamenti.
- Il Consiglio d'Amministrazione avrà inoltre cura di:
- a) aggiornare, a mezzo del Segretario od altro incaricato, il Libro dei Soci,

- con le seguenti modalità:
- iscrizione dei Soci perpetui;
 - aggiornamento e variazioni dei versamenti dei Soci per le quote temporanee;
 - iscrizione dei benemeriti per lasciati o legati ritenuti importanti ai fini economici e morali da parte di Enti o persone;
 - b) istituzione del libro inventari con particolare aggiornamento annuale dei beni immobili e mobili;
 - c) tenuta del libro verbali dell'Assemblea dei Soci, a cura del Segretario o da chi ne fa le veci, dove verranno riportate le decisioni prese nelle assemblee con firma dello stesso Segretario e del Presidente.
 - d) raccolta di tutta la documentazione delle carte inerenti la gestione con la costituzione di apposito archivio.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e le sue variazioni, nonché per esaminare il Conto Consuntivo ed in via straordinaria ogni volta che ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata dei tre quinti del Consiglio d'Amministrazione stesso, sia per disposizione dell'autorità di vigilanza.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitare ai singoli componenti almeno tre giorni prima

della riunione

ARTICOLO 9

Salvo che l'Ente disponga di un Segretario, il verbale delle adunanze viene redatto, di norma, a cura del Consigliere incaricato dal Consiglio a fungere da Segretario e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve essere presentato nella seduta successiva al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato.

RINNOVO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 10

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti affinché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il consiglio d'Amministrazione scaduto resta comunque in carica sino all'insediamento del nuovo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal più anziano di età elegge nel proprio seno ed a maggioranza relativa il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ne fa le veci il Consigliere incaricato dal Consiglio a fungere da Segretario

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente statuto o che gli siano state delegate dal Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.

In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica nella prima adunanza di questo.

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI E DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 13

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste.

Nel caso in cui il Consiglio ne delibera l'accettazione, il Presidente ne da immediatamente avviso all'Amministrazione o all'Ente cui compete la designazione.

In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere.

Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di attività del Consiglio.

Le dimissioni del Presidente dovranno pure essere iscritte nell'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data delle stesse. In caso di accettazione nella stessa seduta si procederà alla surrogazione.

COMITATO SCUOLA FAMIGLIA

ARTICOLO 14

Il Comitato Scuola Famiglia è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un componente del Consiglio stesso all'uopo delegato;
- b) da un genitore per sezione eletto dai genitori dei bambini delle rispettive sezioni;
- c) dalla Direttrice o coordinatrice della scuola;
- d) da un docente per sezione;
- e) da un rappresentante del Personale ausiliario.

Il Comitato, che si riunisce in regola ogni due mesi, formula proposte sui regolamenti inerenti la vita comunitaria, le attività educative e ludiche, formula proposte sui regolamenti la vita comunitaria dell'Ente. Il Presidente dell'Ente od il suo delegato riferisce al Consiglio d'Amministrazione le proposte dibattute in seno al Comitato.

Il Comitato è ritenuto a riunirsi in caso di necessità ed urgenza su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei componenti.

Il Presidente del Comitato scuola famiglia è un genitore eletto dal Comitato stesso.

Tutte le componenti elettive del Comitato si rinnovano ogni due anni.

SOCI

ARTICOLO 15

Sono soci ordinari coloro che si obbligano a pagare annualmente la somma di L. 30.000 (Trentamila) per un periodo di anni cinque.

Sono soci perpetui coloro i quali verseranno in una volta una somma non inferiore a L. 500.000 (Cinquecentomila).

Sono soci benemeriti coloro i quali verseranno in una volta una somma non inferiore a L. 1.000.000 (un milione) o coloro che hanno lasciato all'Ente legati o lasciati ritenuti importanti ai fini economici e morali.

I soci devono essere iscritti su apposito registro. Perdono la qualità di soci coloro i quali, entro tre mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti.

Le scadenze e le modalità di pagamento sono determinate dal regolamento.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo entro il mese di maggio o, in ogni caso, nei termini stabiliti per l'approvazione del Conto Consuntivo.

Le straordinarie ogni volta che lo richiedano motivi d'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci, sia per disposizione dell'autorità di vigilanza.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono affidate a regolamento interno.

Alle assemblee, che sono indette dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, possono intervenire tutti i soci eccettuati quelli che siano in mora con i pagamenti.

L'invito dovrà essere esteso anche ai componenti del Consiglio d'Amministrazione che non siano soci, i quali potranno assistere all'Assemblea senza diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può delegare con atto scritto il suo voto ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci non in regola con i pagamenti, non possono delegare il loro voto né accettare delegazioni di voto.

ARTICOLO 17

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

ARTICOLO 18

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

L'Assemblea generale delibera:

- a) il Conto consuntivo;
- b) approva la relazione morale;
- c) propone modifiche statutarie;
- d) la radiazione dei soci;
- e) la nomina del componente del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 20

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni della Assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione ad eccezione della nomina del componente elettivo del Consiglio stesso.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

ARTICOLO 21

L'Ente persegue la propria finalità con i seguenti mezzi:

- provenienti del patrimonio;
- rette di frequenza;
- quote associative;
- oblazioni e donazioni;
- contributi da Enti pubblici e privati;
- ogni altra entità comunque reperibile.

SERVIZIO DI TESORERIA

ARTICOLO 22

Il servizio di Tesoreria e cassa è affidato ad un Istituto di Credito preferibilmente a titolo gratuito.

ARTICOLO 23

La riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese sono effettuate dal Tesoriere sulla base, rispettivamente, di reversali di incasso e mandati di pagamento.

Reversali e mandati devono essere sottoscritti dal Presidente o da un consigliere all'uopo delegato e dal Segretario.

ESTINZIONE DELL'ENTE

ARTICOLO 24

Qualora e per qualunque eventualità l'Ente venisse a cessare, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, con voto a maggioranza assoluta, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, delibera la destinazione del patrimonio.

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi.